



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL FONDO
PEREQUATIVO METROPOLITANO

IL PRESENTE REGOLAMENTO, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 18 DEL 26/05/2021 E MODIFICATO CON DELIBERA N. 36 DEL 27/07/2022, VIENE ADOTTATO IN APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
- LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, IN PARTICOLARE ARTICOLO 41, COMMA 5, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
- STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (TITOLI III, IV E VI) APPROVATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 21 DEL 6/02/2019 MODIFICATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 271 del 30/12/2019;
- ARTICOLO 51, COMMA 8, DELLE NORME DEL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (PTM).

Sommario

Art. 1 - Costituzione del Fondo perequativo	4
Art. 2 - Le entrate del Fondo perequativo.....	4
Art. 3 - Rilevazioni contabili dei Comuni	4
Art. 4 - Rilevazioni contabili della Città metropolitana	5
Art. 5 - Emanazione del Bando per le proposte di Programmi metropolitani di rigenerazione	6
Art. 6 - Contenuto del Bando (elementi essenziali).....	7
Art. 7 - Criteri per la valutazione delle proposte	7
Art. 8 - Commissione preposta alla ammissibilità delle proposte	8
Art. 9 - Approvazione dei Programmi metropolitani di rigenerazione.....	8
Art. 10 - Rendicontazione.....	9
Art. 11 - Norme transitorie	9
Art. 12 - Periodo di sperimentazione e monitoraggio.....	9
Art. 13 - Rispetto del Regolamento	9
Art. 14 - Disposizioni attuative.....	9
Art. 15 - Pubblicità	9
Art. 16 - Entrata in vigore.....	10

Art. 1 - Costituzione del Fondo perequativo

1. Il Fondo perequativo è stato istituito ai sensi dell'art. 41, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dell'art. 51, comma 1 del Piano Territoriale Metropolitanano della Città metropolitana di Bologna (PTM).

Art. 2 - Le entrate del Fondo perequativo

1. Le risorse che confluiscono nel Fondo perequativo sono identificate dall'art. 51 delle norme del PTM, ferma restando la possibilità per i Comuni di valutare, esclusivamente a propria discrezione, l'eventuale conferimento di ulteriori risorse al Fondo perequativo metropolitano, aggiuntive rispetto a quelle già obbligatoriamente dovute ai sensi dell'art. 51 del PTM. È inoltre prevista la possibilità di conferire risorse al Fondo da parte della Città metropolitana nell'ambito delle proprie funzioni, oltre che da parte di altri Soggetti Pubblici o Privati.

Art. 3 - Rilevazioni contabili dei Comuni

1. I Comuni accertano per l'intero importo, secondo il principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i., le risorse che ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento devono confluire nel Fondo perequativo.
2. Contestualmente all'accertamento delle entrate, i Comuni assumono apposito impegno di spesa a favore della Città metropolitana per un importo pari alla quota da versare al Fondo perequativo nella misura stabilita dalle norme richiamate dall'art. 2 del presente Regolamento.
I Comuni trasferiscono, entro il 28 febbraio, le somme dovute alla Città metropolitana che siano state effettivamente incassate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Ai sensi dell'art. 51, comma 3 delle norme del PTM l'obbligo di corresponsione al Fondo sussiste in capo al Comune a prescindere dalla possibilità dallo stesso Comune riconosciuta al soggetto privato di realizzare opere a scumpo. In questo caso, l'obbligo di versamento dell'importo dovuto ai sensi del comma precedente decorre dal rilascio o dalla formazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione dell'intervento. È prevista altresì la possibilità, previa richiesta del Comune interessato e autorizzazione della Città metropolitana, che sia direttamente il Soggetto Privato a versare l'importo dovuto di cui sopra alla Città metropolitana.
4. Entro il 15 di settembre di ciascun anno, i Comuni comunicano alla Città metropolitana:
 - gli importi di contribuzione al Fondo perequativo già impegnati e quelli che si prevedono di impegnare entro l'anno in-corso, con l'indicazione degli interventi edilizi

e/o urbanistici a cui tali importi si riferiscono;

- la stima degli importi di contribuzione al Fondo perequativo che si prevedono per ciascuno degli esercizi del triennio successivo, e gli interventi edilizi e/o urbanistici a cui tali importi si riferiscono.

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni comunicano alla Città metropolitana gli importi di contribuzione al Fondo perequativo previsti nel bilancio di previsione approvato e gli interventi edilizi e/o urbanistici a cui tali importi si riferiscono, nonché l'importo definitivamente impegnato nell'esercizio precedente e gli interventi edilizi e/o urbanistici a cui tali importi si riferiscono.
6. Le comunicazioni alla Città metropolitana di cui ai due commi precedenti sono effettuate con comunicazione congiunta del responsabile dell'area risorse finanziarie e del responsabile dall'area pianificazione urbanistica di ciascun Comune.
7. Nel caso in cui i Comuni debbano restituire quanto incassato e già versato alla Città metropolitana, ad esempio a seguito della mancata esecuzione delle opere, potranno chiedere la restituzione della relativa quota versata al Fondo perequativo, a fronte di apposita richiesta motivata e documentata. La quota sarà restituita dalla Città metropolitana entro 90 giorni dalla richiesta attraverso le risorse sussistenti nel Fondo perequativo e non ancora impegnate o attraverso l'utilizzo dell'accantonamento effettuato dalla Città metropolitana secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento. Qualora tali modalità non costituiscano idonea copertura finanziaria, la restituzione avverrà attraverso le successive e ulteriori contribuzioni al Fondo perequativo versate dai Comuni. Decorsi tre anni dalla richiesta di restituzione senza che si sia creata la disponibilità necessaria in capo alla Città metropolitana, verrà inoltrata apposita richiesta di restituzione ai Comuni o alle Unioni che hanno beneficiato delle assegnazioni di risorse del Fondo perequativo attraverso il finanziamento dei Programmi metropolitani di rigenerazione da loro proposti.

Art. 4 - Rilevazioni contabili della Città metropolitana

1. In sede di bilancio di previsione e successive variazioni, la Città metropolitana provvede a stanziare le risorse in entrata e in spesa per pari importo, sulla base delle informazioni disponibili, acquisite anche attraverso le comunicazioni dei Comuni previste dal precedente art. 3 del presente Regolamento.
2. L'accertamento delle entrate avviene sulla base dell'effettivo versamento da parte dei Comuni.
3. In ragione della possibile restituzione ai Comuni delle contribuzioni al Fondo perequativo previste all'art. 3, comma 7, del presente Regolamento, la Città metropolitana accantona almeno il 5% delle risorse confluite nel Fondo perequativo in un apposito fondo. Negli anni successivi al primo, se a fine esercizio il fondo accantonato avrà un valore pari o superiore al 5% delle entrate confluite nel Fondo perequativo nell'esercizio, la Città metropolitana potrà non effettuare ulteriori

accantonamenti. A regime, la misura del 5% potrà essere rivista sulla base delle restituzioni effettivamente effettuate dalla Città metropolitana, al fine di garantire sia la capienza del Fondo rispetto all'utilizzo storicamente osservato sia l'efficiente utilizzo delle risorse confluite nel medesimo Fondo perequativo.

4. Le risorse confluite nel Fondo perequativo, a seguito del versamento da parte dei Comuni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento, vengono impegnate per la realizzazione dei Programmi metropolitani di rigenerazione approvati dal Consiglio metropolitano ai sensi del presente Regolamento.
5. La differenza fra le somme complessivamente incassate e gli importi complessivamente impegnati annualmente sulla base dei Programmi metropolitani di rigenerazione confluirà in avanzo vincolato.

Art. 5 - Emanazione del Bando per le proposte di Programmi metropolitani di rigenerazione

1. Il Consiglio metropolitano, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, approva entro il 30 giugno di ogni anno un Bando per la selezione delle proposte di Programmi metropolitani di rigenerazione, presentate da Comuni e/o Unioni, da finanziare con le risorse confluite nel Fondo perequativo. Tale Bando può prevedere che una quota del Fondo perequativo sia utilizzata per predisporre studi, progetti e programmi finalizzati alla partecipazione ai suddetti Bandi.
2. I Programmi metropolitani di rigenerazione sono definiti dall'art. 52 delle norme del PTM e, ai sensi dell'art. 51, comma 5, delle medesime norme del PTM possono prevedere anche:
 - a) la realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di rilievo metropolitano o intercomunale necessari ai fini di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio, in armonia con le specificità locali e che, nel rispetto del comma 5 dell'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 potranno essere realizzate all'esterno dei territori comunali interessati dagli insediamenti;
 - b) la realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, anche di rilievo comunale, nei territori individuati come a elevata fragilità economica e/o sociale e/o demografica nel Quadro conoscitivo-diagnostico del PTM.
3. Nel Bando possono essere indicati temi prioritari per i Programmi metropolitani di rigenerazione secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 13, delle norme del PTM.
4. Nel caso in cui le risorse disponibili nel Fondo perequativo non siano sufficienti per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 51 delle norme del PTM, il Consiglio metropolitano, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, potrà deliberare di non emettere un Bando, imputando il finanziamento delle proposte di Programmi metropolitani di rigenerazione agli

esercizi successivi.

Art. 6 - Contenuto del Bando (elementi essenziali)

1. Il Bando deve essere costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - a) ambito di riferimento, oggetto e contenuto delle proposte;
 - b) soggetti ammessi;
 - c) risorse disponibili, importo massimo finanziabile per ciascun Programma metropolitano di rigenerazione e spese ammissibili al finanziamento;
 - d) modalità e termini per la presentazione delle proposte. Il termine ultimo di presentazione delle proposte non potrà essere comunque antecedente al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando;
 - e) criteri per la valutazione delle proposte;
 - f) assegnazione ed erogazione del finanziamento;
 - g) riassegnazioni a seguito di rinunce, revoche ed economie;
 - h) rendicontazione delle spese e dell'attività svolta.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 12, del PTM, la Città metropolitana predispone una modulistica unificata per la presentazione delle proposte allegata al Bando.

Art. 7 - Criteri per la valutazione delle proposte

1. I criteri di valutazione delle proposte devono prendere in considerazione:
 - a) ai sensi dell'art. 41, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dell'art. 51, comma 1, delle norme del PTM, le caratteristiche dei Comuni o delle Unioni che presentano le proposte di Programmi metropolitani di rigenerazione e in particolare: la minore capacità edificatoria assegnata; gli eventuali impatti negativi subiti a seguito dalla realizzazione di nuove urbanizzazioni nel territorio di altri Comuni; la capacità di fornire significativi servizi ecosistemici alla Comunità metropolitana in ragione di un territorio soggetto a specifici vincoli paesaggistici e ambientali; la presenza di maggiori fragilità sociali, demografiche ed economiche così come individuate nel Quadro conoscitivo diagnostico del PTM;
 - b) gli elementi dei Programmi metropolitani di rigenerazione proposti e in particolare: gli elementi di cui all'art. 52, comma 6, delle norme del PTM; l'allineamento alle priorità strategiche identificate nel Bando, se presenti; la fattibilità tecnica del progetto; l'eventuale rilievo sovracomunale o per l'Unione di Comuni del progetto; il piano economico-finanziario e le tempistiche di realizzazione; la presenza di co-finanziamenti e/o il coinvolgimento di soggetti

privati ai sensi dell'art. 52, comma 5, delle norme del PTM.

2. I criteri di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo non possono complessivamente pesare meno del 50% nella valutazione della proposta. In coerenza con l'art. 1 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, le proposte che provengono dalle Unioni di Comuni dovranno essere valorizzate in sede di valutazione. In ogni caso, nella eventuale parità di posizionamento di più progetti rispetto ai criteri del Bando, dovrà essere finanziato il progetto presentato da una Unione di Comuni.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 52, comma 5, delle norme del PTM, la Città metropolitana predispose specifici indicatori per il monitoraggio delle richiamate caratteristiche dei Comuni e delle Unioni.

Art. 8 - Commissione preposta alla ammissibilità delle proposte

1. La Commissione preposta alla ammissibilità delle proposte di Programmi metropolitani di rigenerazione, secondo i criteri predeterminati nel relativo Bando, viene nominata dal Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale della Città metropolitana dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle proposte.
2. La Commissione si compone di almeno tre membri, di cui un presidente e un segretario. I membri della Commissione devono possedere competenze tecniche specifiche nella valutazione di progetti urbani e territoriali complessi.
3. La Commissione, nello svolgimento dei propri lavori, può avvalersi del supporto delle Aree/Settori della Città Metropolitana in relazione alle specifiche tematiche esaminate.
4. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 45 giorni dalla relativa nomina. In ragione del numero di domande e/o della complessità delle proposte presentate, può richiedere una proroga del termine per la conclusione dei lavori.
5. Al termine dei propri lavori, la Commissione identifica le proposte finanziabili e le proposte non finanziabili fra quelle pervenute e formula una graduatoria di merito delle proposte finanziabili.

Art. 9 - Approvazione dei Programmi metropolitani di rigenerazione

1. Il Consiglio metropolitano, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, approva con proprio atto i lavori della Commissione e individua le proposte di Programmi metropolitani di rigenerazione da finanziare. Con il medesimo atto viene altresì determinato l'esatto importo del finanziamento, nei limiti e non oltre l'importo richiesto dai Comuni o dalle Unioni, ovvero l'importo massimo finanziabile previsto dal Bando se inferiore.

Art. 10 - Rendicontazione

1. Oltre alla rendicontazione delle spese ammissibili al finanziamento, la rendicontazione deve riguardare la realizzazione delle opere e/o degli interventi previsti all'interno del Programma metropolitano di rigenerazione, ai sensi dell'art. 51, comma 7, delle norme del PTM, e dei relativi effetti ai sensi dell'art. 52, comma 11, delle medesime norme del PTM.

Art. 11 - Norme transitorie

1. In relazione alle somme accantonate in applicazione dell'art. 51, comma 9, del PTM, i Comuni sono parimenti obbligati a procedere tempestivamente alla liquidazione alla Città metropolitana degli importi incassati nella prima data tra quelle previste all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 12 - Periodo di sperimentazione e monitoraggio

1. In considerazione della innovatività e della sperimentabilità del processo legato all'entrata in esercizio del Fondo perequativo metropolitano, il Consiglio metropolitano, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, entro tre anni dall'entrata in vigore di cui al successivo art. 14, si esprime in ordine alla necessità di apportare eventuali correttivi e/o integrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. La Città metropolitana e i Comuni si impegnano a garantire il costante monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi che contribuiscono al Fondo perequativo metropolitano, segnalando tempestivamente imprevisti nell'attuazione e/o comunque circostanze anomale che potrebbero inficiare la realizzazione degli interventi.

Art. 13 - Rispetto del Regolamento

Il rispetto degli adempimenti del presente Regolamento sarà considerato come elemento positivo di valutazione nell'accesso ai finanziamenti pubblici di competenza della Città metropolitana e nei casi in cui la Città metropolitana dovrà esprimere criteri, condizioni, graduatorie, mantenendo comunque piena coerenza con le disposizioni vigenti e le finalità dei singoli bandi di finanziamento e tenendo conto di eventuali gravi e comprovati motivi che giustifichino il ritardo negli adempimenti stessi.

Art. 14 - Disposizioni attuative

Disposizioni attuative al presente Regolamento sono definite con Atto del Sindaco metropolitano.

Art. 15 - Pubblicità

1. Il Regolamento per la gestione del Fondo perequativo metropolitano è pubblicato nella *home page*

del sito istituzionale della Città metropolitana (sezione Regolamenti), oltre che nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio telematico.